

CAMERA DEI DEPUTATI N. 22

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, NOVELLA e FOA

Annunziata il 23 luglio 1953

Fissazione delle retribuzioni minime per i dipendenti dagli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce testualmente quella già da noi presentata alla Camera il 18 febbraio 1953 e recante il n. 3197; la quale proposta non ha potuto essere discussa a causa dell'intervenuto scioglimento della stessa Camera e del Senato.

Poiché i motivi che hanno consigliato la stessa proposta non solo sono tuttora validi, ma si sono resi ancor più imperiosi, abbiamo ritenuto indispensabile ripresentarla raccomandandola ai vostri suffragi.

Ripetiamo qui le ragioni già esposte in occasione della prima presentazione della proposta:

« È nota l'esistenza di un grave disordine nel sistema delle retribuzioni dei dipendenti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi, le quali partono dai minimi più diversi — anche per enti di eguale importanza — minimi che, in numerosi casi, si riducono a poche migliaia di lire.

È questa una situazione veramente deplorabile, non solo per le sperequazioni che ne derivano fra dipendenti che esercitano identiche mansioni presso enti di eguale importanza, ma anche per la situazione di miseria e, quindi, anche di menomazione morale in cui si trovano molti di tali dipendenti che non riescono a ritrarre dal loro lavoro neppure quanto basta

per alimentare modestamente se stessi e le proprie famiglie.

Per modificare questa grave situazione ed attenuarne i dannosi effetti appare necessario fissare per legge le *retribuzioni iniziali minime* per i salariati degli enti locali, graduate secondo l'importanza degli stessi enti, e sulle quali vengano, poi, determinate sia le retribuzioni successive dei salariati stessi, sia quelle di ogni altro dipendente di gradi e categorie superiori.

A tal fine, nella proposta di legge che vi presentiamo, abbiamo distinti gli enti pubblici locali in quattro categorie a seconda della popolazione del comune ove hanno sede; e ci siamo attenuti, nel determinare i minimi, non già ad un criterio di reale sufficienza — quale sarebbe imposto dall'articolo 36 della Costituzione — ma ad un criterio di semplice *sufficienza alimentare* dei lavoratori di cui trattasi, per tener conto realisticamente anche della situazione finanziaria spesso disagiata in cui possono trovarsi numerosi enti locali.

Riteniamo che la nostra proposta, tanto nel suo principio ispiratore, quanto nella determinazione in concreto dei minimi suddetti, sia tale da incontrare il consenso della Camera, alla cui approvazione raccomandiamo pertanto l'unico articolo di legge qui di seguito formulato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La retribuzione complessiva mensile spettante, all'inizio di carriera, al personale salariato, comunque assunto e denominato, dipendente dai comuni, dalle provincie e dai consorzi, il quale presti normale orario di servizio, non può essere inferiore a lire 25.000 nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a lire 30.000 nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, a lire 34.000 nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti ed a lire 38.000 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Le retribuzioni predette sono dovute in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di lavoro.

Per retribuzione complessiva mensile, di cui al primo comma, si intende la somma di tutte le competenze fisse a carattere continuativo.

I salari e gli stipendi degli altri gradi e delle categorie superiori dei dipendenti dagli enti suddetti saranno fissati in proporzione ai minimi come sopra stabiliti.

Ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge è abrogata.